

**Contratto attuativo nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare con ossigeno liquido per assistiti residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza -Simog gara n. 830280**

**Tra**

- **L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.)** con sede in Potenza alla Via Torraca, 2, codice fiscale 01722360763, (di seguito nominata per brevità anche "*Azienda Sanitaria*" e/o *ASP*), in persona del Direttore della U.O.C. Provveditorato-Economato dr. Gaetano Rinaldi, delegato alla sottoscrizione dei contratti di forniture di beni e servizi, giusta Deliberazione del Commissario dell'A.S.P. n. 2018/00062 del 30/01/2018;
- **La Società Sapio Life S.r.l.** con sede legale in Monza, Via Via Silvio Pellico, 48, partita Iva 02006400960, (di seguito nominata, per brevità anche "*Fornitore*") in persona di \_\_\_\_\_

**Premesso che**

- Con **D.D.G. n.** \_\_\_\_\_, l'Azienda Sanitaria:
    - Ha preso atto delle risultanze della procedura denominata "Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera" SIMOG: 8302810, espletata dal Soggetto Aggregatore Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata (SUA-RB), giusta Determinazione Dirigenziale **n. 20BD.2022/D.00089 del 23/06/2022** della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, con cui è stata disposta l'aggiudicazione efficace della procedura di appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice dei contratti pubblici;
    - Ha aderito agli esiti di tale procedura, disponendo, per l'effetto, l'affidamento del servizio oggetto di gara, per quanto di interesse di quest'Azienda Sanitaria, alla Società Sapio Life S.r.l., aggiudicataria del lotto di gara n. 1, nel rispetto di tutte le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche contenute negli atti di gara e nell'offerta tecnica/economica presentata;
  - Il *Fornitore* è risultato aggiudicatario, collocandosi al primo posto della graduatoria finale di merito del **lotto n. 1**, relativo al *servizio di ossigenoterapia domiciliare con ossigeno liquido (LOX) per assistiti residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza*;
  - il suddetto Soggetto Aggregatore (*SUA-RB*) ha stipulato con il *Fornitore*, contratto di Accordo
-

Quadro repertorio della Regione Basilicata n. 1227 del 09/08/2022, per effetto del quale ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro ed eseguire il contratto attuativo, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto descrittivo e prestazionale e dal disciplinare di gara;

- Ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e disciplinare di gara, il servizio deve essere realizzato sulla base di apposito contratto attuativo, che il *Fornitore* si è impegnato a perfezionare con l'*Azienda Sanitaria* secondo le modalità e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro;
- In merito all'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159, sono state richieste dalla SUA-RB le informazioni/comunicazioni antimafia di cui all'art. 91 del predetto D.Lgs. , inoltrate tramite la BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia, con il seguente numero di prot. PR\_MBUTG\_Ingresso\_0031868\_20220520 del 20/05/2022.
- Il presente contratto attuativo viene sottoscritto in assenza dell'informazione antimafia ferme restando le previsioni in merito alla condizione risolutiva e al recesso di cui all'art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011;

**Tutto ciò premesso,**

**Tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.**

#### **Art. 01-Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati sono a conoscenza delle parti e da queste si intendono integralmente recepite nel presente contratto attuativo.

#### **Art. 02- Disciplina del contratto attuativo**

Le previsioni del presente contratto attuativo sono integrative e complementari alle disposizioni dettate dall'Accordo Quadro sottoscritto tra l'*Azienda Sanitaria* e il *Fornitore*, dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale e da tutti gli atti da essi richiamati. Queste ultime concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dal predetto Accordo Quadro.

#### **Art. 03- Oggetto del contratto attuativo**

L'*Azienda Sanitaria* in esecuzione della D.D.G. n. 2022/00xxx del xx/xx/xxxx, e dell'Accordo Quadro repertorio Regione Basilicata n. 1227 sottoscritto in data 09/08/2022 tra il Soggetto Aggregatore (*SUA-RB*) e il *Fornitore*, affida al *Fornitore* Sapio Life S.r.l. il servizio di ossigenoterapia domiciliare con ossigeno liquido per assistiti residenti nel territorio dell'*Azienda*

### Sanitaria – **Lotto di gara n. 1.**

La fornitura è basata sul principio della presupposizione in conseguenza della quale il numero degli assistiti e il fabbisogno di ossigeno sono puramente indicativi, essendo gli stessi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili legati alle patologie dei singoli assistiti. I dati indicati non costituiscono, perciò, impegno o promessa dell'Azienda Sanitaria la quale non garantisce lo stesso ammontare di attività/volumi per gli anni di vigenza del contratto.

Di conseguenza il *Fornitore* sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi il *Fornitore* non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati nell'offerta. Si precisa che il numero dei pazienti in ossigenoterapia domiciliare a lungo termine a carico dell'Azienda Sanitaria riportati all'art. 3 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale è indicativo; pertanto, il *Fornitore* sarà tenuto a fornirlo in relazione alle reali e contingenti necessità, senza che possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria nei confronti dell'Azienda Sanitaria per eventuali variazioni sia in aumento sia in diminuzione nel numero degli assistiti verificatesi nel periodo di validità del contratto.

### **Art. 04 – Durata del contratto attuativo**

Il presente contratto attuativo avrà durata di **48 (quarantotto)** mesi, a decorrere dal **01/09/2022**.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di rinnovare il contratto attuativo, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. alle medesime condizioni contenute nell'Accordo quadro, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e da tutti gli atti da essi richiamati, per una durata massima complessivamente pari a 24 (ventiquattro) mesi. L'Azienda Sanitaria esercita tale facoltà comunicandola al *Fornitore* mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario. L'Azienda Sanitaria può modificare la durata del contratto attuativo in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, in ogni caso non superiore a sei (6) mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tali casi il *Fornitore* è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli per l'Azienda Sanitaria - prezzi, patti e condizioni.

### **Art. 05- Corrispettivo**

Il corrispettivo complessivo presunto del servizio per il previsto periodo contrattuale di 48 mesi è stabilito in € 15.408.000,00, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza da interferenze, esclusa l'Iva come

---

per legge.

#### **Art.06 -Garanzia contrattuale per stipula del contratto attuativo**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto attuativo, il *Fornitore* ha prestato cauzione definitiva a norma di quanto disposto dall'articolo 12 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. cui si rinvia, dell'importo di € \_\_\_\_\_ mediante garanzia fidejussoria n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ (eventuale: cauzione ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

La garanzia contrattuale per la stipula del contratto copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo allo scadere del periodo contrattuale.

#### **Art. 07 -Responsabile Unico del Procedimento (RUP), e Direttore dell'esecuzione del contratto**

Con la richiamata D.D.G. n. 2022/00xxx del xx/xx/xxxx sono stati nominati, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.:

- **Responsabile Unico del Procedimento (RUP):** il Direttore pro-tempore dell'U.O.C. Provveditorato-Economato;
- **Direttore dell'Esecuzione del contratto:** il Direttore pro-tempore dell'U.O.C. Farmaceutica Territoriale, con i compiti di:
  - coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile
  - verifiche di conformità dell'esecuzione del contratto/forniture
  - emissione degli ordinativi di fornitura
  - verifica di congruità dei consumi
  - monitoraggio della spesa e segnalazione degli scostamenti rispetto alla previsione iniziale
  - gestione delle fasi propedeutiche alla liquidazione delle fatture
  - liquidazione delle fatture relative alle forniture eseguite.

Il Responsabile della U.O.C. Farmaceutica Territoriale, si rapporterà con il Dirigente Responsabile della U.O.C. Provveditorato-Economato dell'Azienda Sanitaria, per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

#### **Art. 08 -Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione**

Ai sensi dell'art. 1 della Legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 24, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il *Fornitore* è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei

---

CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco del personale attualmente impiegato, inquadrato con il CCNL Chimico Farmaceutico è riportato all'art. 24 del disciplinare di gara, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.

#### **Art. 09- Obiettivi del servizio di Ossigenoterapia Domiciliare con ossigeno liquido**

Per “Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare con ossigeno liquido” si intende la gestione terapeutica a lungo termine, mediante somministrazione del farmaco ossigeno a flussi medio/alti, ai pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica, come da diagnosi, piano terapeutico o prescrizione dei centri di Pneumologia e Fisiopatologia respiratoria autorizzati, ottenuta attraverso la fornitura periodica di ossigeno terapeutico in forma liquida consegnata direttamente al domicilio dei pazienti.

Costituiscono obiettivi primari del Servizio:

- aumentare la sopravvivenza dei pazienti ipossiemicici con insufficienza respiratoria cronica;
- migliorare le prestazioni e la mobilità dei pazienti e avere in tal senso una finalità riabilitativa;
- contribuire in tal modo a migliorare la qualità di vita del paziente ipossiémico con insufficienza respiratoria cronica;
- diminuire la morbilità (riacutizzazioni, episodi di scompenso, numero di giorni di degenza in ospedale e in terapia intensiva), contenendo i costi/anno dell'handicap respiratorio.

Il *Fornitore* si obbliga ad assistere su tutto il territorio nazionale, attraverso la propria rete organizzativa, eventuali assistiti che avessero necessità di trasferirsi temporaneamente in altra località della Regione Basilicata o di altra Regione rispetto alla residenza abituale, previa autorizzazione della U.O.C. Farmaceutica Territoriale e senza oneri aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria di residenza, anche per ciò che riguarda le spese di trasporto.

#### **Art.10- Caratteristiche del servizio di ossigenoterapia domiciliare con ossigeno liquido**

Il Servizio di Ossigenoterapia domiciliare deve comprendere:

- a. Fornitura di ossigeno medicinale liquido ad uso terapeutico;
- b. Servizio di call center;
- c. Formazione;
- d. Servizio di consegna e prima installazione presso il domicilio del paziente;
- e. Fornitura periodica di confezioni farmaceutiche di ossigeno terapeutico allo stato liquido in appositi contenitori denominati “Unità Base” e fornitura periodica di dispositivi medici e materiale di consumo ad uso accessorio, programmati in funzione della terapia
- f. Servizio di messa a disposizione, ove previsto, di una “Unità Portatile” per garantire la mobilità al paziente secondo prescrizione medica, con obbligo di consegna all'attivazione del servizio;
- g. Servizio di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- h. Applicativo informatico per la gestione del paziente e della fornitura di ossigeno comprendente tutti i dati richiesti del flusso informativo mensile obbligatorio;
- i. Piano in caso di subentro

Per le caratteristiche dei prodotti e dei dispositivi da fornire agli assistiti nell'ambito delle prestazioni del servizio di ossigenoterapia domiciliare con ossigeno liquido, si rinvia all'art. 7, paragrafi 7.1, 7.1.1, 7.1.2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.

#### **Art. 11 –Descrizione del servizio**

Il “*Servizio di Ossigenoterapia domiciliare con ossigeno liquido*” deve intendersi assunto ed eseguito nel rispetto delle condizioni minime riportate all'art. 9 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dettagliatamente descritte nei seguenti paragrafi, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti:

- 11.1** Servizio di call center
- 11.2** Servizio di consegna e installazione presso il domicilio
- 11.3** Fornitura periodica di ossigeno terapeutico, dispositivi medici e materiale di consumo ad uso accessorio, programmati in funzione della terapia
- 11.5** Fornitura di una “*Unità Portatile*” per garantire la mobilità del paziente secondo prescrizione medica
- 11.6** Servizio di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria e straordinaria
- 11.7** Applicativo informatico per la gestione del paziente e della fornitura di ossigeno
  - 11.7.1** Servizi di reportistica
  - 11.7.2** Trasmissione dati clinici e di compliance
  - 11.7.3** Segnalazione consegne
  - 11.7.4** Produzione di un tracciato report mensile di fornitura ossigeno liquido
- 11.8** Disattivazioni
- 11.9** Piano in caso di subentro

#### **Art. 12 -Obblighi in materia di sicurezza**

In considerazione della natura del servizio oggetto del presente contratto, e visto che le attività dovranno svolgersi in locali dei quali l'Azienda Sanitaria non ha disponibilità giuridica non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto.

#### **Art. 13 –Controllo sulla esecuzione del contratto**

L'Azienda Sanitaria, nel rispetto dell'art. 101 e seguenti del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., eserciterà attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della

corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra il *Fornitore* ed il personale da questa dipendente.

Il *Fornitore* non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore. Il Direttore dell'Esecuzione dovrà redigere, in contraddittorio con il *Fornitore*, specifico verbale di avvio dell'esecuzione.

#### **Art. 14 -Periodo di prova**

L'appalto è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova di tre (tre) mesi dalla data della prima attivazione del servizio.

Qualora durante tale periodo, l'esecuzione delle prestazioni non rispondesse alle norme previste dal presente contratto, l'Azienda Sanitaria, su relazione predisposta dal responsabile dell'esecuzione del contratto risolverà il contratto senz'altra modalità che quella di trasmettere le proprie insindacabili, inappellabili e incondizionate valutazioni a mezzo P.E.C. entro il mese successivo al compimento del periodo di prova. In tal caso l'ASP incamererà la cauzione definitiva posta a garanzia del servizio, e provvederà ad addebitare al *Fornitore* inadempiente la maggiore spesa sostenuta, fatta salva la possibilità di rivalersi per eventuali ulteriori danni subiti.

Il *Fornitore* non potrà chiedere alcuna indennità aggiuntiva, fatto salvo il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni già eseguite.

L'ASP procederà ad affidare il servizio utilizzando la graduatoria risultante dalla procedura di gara.

#### **Art. 15- Prezzo della fornitura**

Il prezzo del servizio sarà quello risultante all'atto dell'aggiudicazione, di seguito riportato, e deve intendersi per merce resa all'Azienda Sanitaria, franco di ogni onere e rischio per imballo, trasporto e deve essere comprensivo delle seguenti spese:

- scarico e deposito dei prodotti e dispositivi presso il domicilio dei pazienti in carico.

#### **Lotto 1 Ossigeno Liquido**

- **Prezzo unitario netto** € 1,926/ m<sup>3</sup>, Iva esclusa;

Il prezzo deve ritenersi, in ogni caso, comprensivo di qualunque altro onere, anche se non previsto, necessario per la fornitura oggetto di gara. I prezzi di offerta devono intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

#### **Art. 16- Verifiche e controlli nell'esecuzione del contratto**

L'Azienda Sanitaria accerta con periodicità lo stato di attuazione del servizio e verifica la corrispondenza delle attività al programma convenuto.

L'ossigeno oggetto di consegna dovrà essere accompagnato da una indicazione del lotto di

---



produzione e relativo certificato di analisi.

La vigilanza ed il controllo sul servizio erogato saranno effettuate, nelle forme ritenute più opportune, dalla U.O.C. Farmaceutica Territoriale, che si rapporteranno con i Responsabili delle U.O.C. Pneumologiche prescrittrici. Il *Fornitore* deve rendere disponibile in modalità informatica, con una scheda per paziente, il consumo mensile di ossigeno al fine di consentire al medico prescrittore di valutare la corrispondenza alla prescrizione.

Il *Fornitore*, su richiesta dell'ASP deve produrre i certificati attestanti i controlli di qualità effettuati sui lotti a cui appartengono i prodotti consegnati. I controlli riguarderanno il perfetto funzionamento delle attrezzature, la regolare esecuzione, la frequenza degli interventi tecnici convenuti, la fornitura dei dispositivi medici e quant'altro attinente al funzionamento del servizio.

L'ASP si riserva la facoltà di effettuare, con le modalità che riterrà opportune, controlli di tipo quantitativo e qualitativo dei prodotti. Nel caso di fornitura di ossigeno terapeutico, potrà essere disposta un'analisi presso Laboratorio legalmente riconosciuto; nel caso in cui l'ossigeno non corrisponda alle caratteristiche di purezza previste dalla normativa vigente verranno applicate le sanzioni del caso con relativo risarcimento dei danni comprese le spese sostenute per le analisi.

Lo stesso dicasi per la fornitura dei dispositivi medici.

Nel caso di contestazioni e controversie il *Fornitore* è soggetto, in maggiorazione ai risarcimenti ed alle spese sopracitate, all'applicazione delle seguenti penalità:

- in caso di mancata rispondenza dei prodotti/servizi richiesti l'ASP respingerà gli stessi al *Fornitore*, che dovrà sostituirli immediatamente con altri corrispondenti alla qualità stabilita e nella quantità richiesta;
- mancando o ritardando il *Fornitore* ad uniformarsi a tale obbligo, l'ASP potrà provvedere a reperire altrove i prodotti/servizi contestati addebitando al *Fornitore* medesimo eventuali maggiori spese sostenute. Inoltre, alla stessa è imposta una penale pari ad un corrispettivo di € 1.000,00 per ogni contestazione, salvo in ogni caso il risarcimento dell'ulteriore danno cagionato.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del *Fornitore* derivanti dal servizio regolato dal presente contratto, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che il *Fornitore* ha in corso con l'ASP, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell'ASP al *Fornitore* stesso.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima

#### **Art. 17 -Sospensione della fornitura**

Nei casi di sospensione arbitraria della fornitura del servizio, l'Azienda Sanitaria avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire la fornitura stessa nel modo che riterrà più opportuno,

---



addebitando al *Fornitore* la spesa relativa, salva ogni altra ragione o azione.

L'Azienda Sanitaria, in tal caso, valutata la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione, si riserva la facoltà di ritenere risolto il contratto.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di non dar corso all'appalto o di sospendere l'esecuzione in qualsiasi momento, ove ritenuto necessario nell'interesse dell'Azienda Sanitaria stessa e per fatti gravi regolarmente accertati.

#### **Art. 18- Rispetto D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**

Il *Fornitore* è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ottemperando alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolta e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il *Fornitore* si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette alle forniture stesse e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'ASP da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel rispetto di quanto stabilito nella determinazione dell'ANAC n. 3/2008, la predisposizione del DUVRI e la determinazione della relativa stima dei costi di sicurezza è esclusa per l'appalto in oggetto, atteso che trattasi di servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno dell'Azienda Sanitaria.

#### **Art. 19 Subappalto**

Il *Fornitore*, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali:

- Attività di prima consegna e formazione
- Programmazione attività accessorie e gestione presidi.

Con la stipula dell'Accordo Quadro repertorio della Regione Basilicata n. 1277 del 09/08/2022, il *Fornitore* ha dichiarato di aver rispettato le condizioni previste dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente per l'affidamento in subappalto, e di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate, così come previsti dal Disciplinare e dalla normativa vigente. Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato con formale atto dell'Azienda Sanitaria.

L'Azienda Sanitaria provvederà a corrispondere gli importi della fornitura/servizi subappaltati esclusivamente al *Fornitore*. Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, il *Fornitore* dovrà rispondere, sia verso l'Azienda

Sanitaria, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del capitolato di gara compiute dal subappaltatore.

In tale ipotesi l'Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto.

Il *Fornitore*, il subappaltatore ed i sub-contraenti devono assicurare, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche. L'Azienda Sanitaria non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo.

#### **Art. 20 – Divieto di cessione del contratto attuativo**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, il contratto attuativo non può essere ceduto a pena di nullità.

#### **Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il *Fornitore* assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto di cui all'articolo 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della suindicata legge il *Fornitore* si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l'*Azienda Sanitaria*, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* a mezzo PEC o con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il codice CIG derivato, relativo al servizio oggetto del presente contratto è il seguente:

**Lotto 1 C.I.G. 9413753AB8.**

#### **Art. 22 - Fatturazioni e modalità di pagamento**

Le condizioni economiche sono quelle derivanti dai prezzi offerti dal *Fornitore* come indicato in offerta, e devono essere comprensivi di tutto quanto previsto dal presente contratto e dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile.

Tutte le fatture devono essere trasmesse mensilmente in formato elettronico con l'indicazione del Codice Ufficio Piattaforma IPA.

Come indicato dalle regole tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici pubblicate dal MEF, il *Fornitore* dovrà obbligatoriamente riportare in fattura i seguenti dati:

1. Identificativo dell'ordine NSO (ID), da riportare nel campo 2.1.2.2 < IDDocumento>;
2. Data di emissione dell'ordine NSO (IssueDate), da riportare nel campo 2.1.2.3 ;
3. Identificativo del soggetto che ha emesso l'ordine (EndpointID), da riportare nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere #, senza interposizione di spazi.

Le fatture non conformi rispetto a quanto stabilito all'art. 3, comma 3, del DM 07 Dicembre 2018 e ss.mm.ii. e cioè che non riportino la "Tripletta di identificazione dell'ordine" compilata come sopra descritto, saranno rifiutate.

Le fatture per la loro liquidabilità devono essere corredate dall'elenco di tutti i pazienti in carico, individuati con codice fiscale ovvero con apposito codice identificativo, con le relative bolle di consegna nominative sottoscritte per ricevuta in modo leggibile dal paziente o da un familiare o da persona incaricata dell'assistenza, unitamente ad un elenco riepilogativo indicazione per ciascuno di essi della data di consegna, il quantitativo di mc ossigeno liquido prescritto e consegnato nel corso del mese di riferimento.

Tali fatture saranno liquidate dalla U.O.C. Farmaceutica Territoriale. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, la stessa deve recare le seguenti informazioni, ritenute indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nel sistema contabile e gestionale aziendale:

- a. Indicazione del C.I.G. ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23/06/2014, n. 89, che è riportato sul buono d'ordine.
- b. indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

L'Iva a carico dell'ASP sarà applicata nella misura, prevista dalla normativa vigente, trattandosi di servizio destinato a soggetti con menomazione funzionale permanente, in possesso di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

***Ai sensi dell'articolo 1, comma 578, della legge 145/2018 deve essere fornita evidenza separata del costo del medicinale Ossigeno liquido e di quello del servizio anche come dato stimato.***

Nella fattura dovrà essere indicato il conto effettivo sul quale appoggiare le relative operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n. 217 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari".

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione e attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento, dell'applicazione dei prezzi pattuiti e acquisizione del D.U.R.C. regolare. Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 307 del DPR 207/2010.

Il pagamento, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture, avverrà

---

conformemente a quanto stabilito con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00.

Il pagamento delle fatture avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche portate dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture o se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità /regolare esecuzione e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria. In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente al *Fornitore*.

Si applicano, inoltre, i commi 5 e 6 dell'articolo 30 del Codice.

L'Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al *Fornitore* cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione del contratto, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Per tali cause nulla è dovuto a titolo di interessi moratori, in quanto la sospensione del termine di pagamento è imputata a violazione di obblighi contrattuali a carico del *Fornitore*. La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

### **22.1 Verifica di congruità dei consumi**

Ai fini della verifica della congruità dei consumi dell'ossigeno liquido, ogni sei mesi l'U.O.C. Farmaceutica Territoriale effettuerà controlli quantitativi dei consumi in relazione al flusso indicato nel piano terapeutico prescritto dalla U.O. di Pneumologia competente.

Ove il consumo mensile di gas medicale risulti superiore alla verifica di cui sopra, sarà richiesta al *Fornitore* nota di credito per la differenza, da conguagliare semestralmente con le liquidazioni delle fatture. Nei casi in cui la sopradetta verifica di congruità, porti ad un calcolo del numero di contenitori con decimali, sarà approssimato come esplicitato nell'esempio che segue:

- 26,50 sarà arrotondato a 26
- 26,51 sarà arrotondato a 27.

Al *Fornitore* sarà riconosciuto uno sfrido di ossigeno liquido pari al 5% del volume totale del contenitore in assenza di portatile, e pari al 10% del volume totale del contenitore in presenza del portatile. Nel caso di pazienti ai quali siano stati autorizzati due contenitori, ai fini della verifica di congruità, al *Fornitore* sarà riconosciuto al massimo una maggiorazione del 25% sul consumo determinato sulla base del flusso indicato nel piano terapeutico prescritto dalla U.O.C. di Pneumologia competente.

### **Art. 23 Cessione dei crediti**

È esclusa, ai sensi dell'art. 1260 c.2 del Codice Civile, la cessione dei crediti derivanti dal contratto. Nel caso di cessione di credito, il *Fornitore* potrà essere ritenuto inadempiente anche ai fini dell'eventuale rescissione del contratto.

### **Art. 24 Penalità**

Per la caratteristica di pubblico servizio, l'attività oggetto del presente contratto non potrà essere sospesa. Pertanto, il *Fornitore* assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del medesimo. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all'ASP di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo, incamerando la garanzia fideiussoria. Fermo restando quanto precisato in altre parti del presente contratto e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, si applicano le seguenti penali per le inadempienze riscontrate.

#### **24.1 Apparecchiature e ossigeno**

Il ritardato intervento di installazione, manutenzione e forniture periodiche di ossigeno liquido, l'ASP applicherà una penale a carico del *Fornitore* pari a € 500,00 (cinquecento) al giorno, salvo il risarcimento delle eventuali ulteriori spese per l'approvvigionamento e/o il protrarsi del ricovero ospedaliero del paziente.

#### **24.2 Servizio 24 ore su 24**

La mancata attivazione o la risposta non tempestiva, contestate formalmente dalla U.O.C. Farmaceutica Territoriale, in assenza di valide giustificazioni, comporta una penale a carico del *Fornitore* di € 500,00 (cinquecento).

#### **24.3 Ulteriori obblighi**

L'inosservanza di ulteriori obblighi contrattuali previsti dal presente contratto e dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, contestati formalmente, in assenza di valide giustificazioni, comporta una penale a carico del *Fornitore* che verrà valutato caso per caso in rapporto alla priorità della inadempienza e, comunque, non inferiore a € 500,00 (cinquecento) per ogni contestazione.

L'ammontare delle penali e dei danni riconosciuti a carico del *Fornitore* sarà allo stesso direttamente addebitato mediante deduzione dei suoi crediti e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sulla garanzia fideiussoria.

In caso di continuato ritardo o di mancata effettuazione del servizio che dia luogo a tre

In tal caso l'ASP incamererà la garanzia fideiussoria posta a garanzia del servizio e provvederà ad addebitare al *Fornitore* inadempiente la maggiore spesa sostenuta, fatta salva la possibilità di rivalersi per eventuali ulteriori danni subiti.

Il *Fornitore* è sottoposto a tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, e assume a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'ASP declina qualsiasi responsabilità in caso di incidenti generati da cause sia prevedibili sia imprevedibili aventi ripercussioni su persone o cose, per le quali provvederà invece il *Fornitore* con la stipula di apposita assicurazione.

Il *Fornitore* risponderà altresì dei danni sia patrimoniali, sia fisici-biologici eventualmente provocati a terzi (pazienti, persone, propri operatori, animali, cose, ecc.) o comunque alla stessa attribuibili derivanti dalla detenzione ed uso delle apparecchiature e dall'espletamento del servizio, essendo chiaramente stabilito che l'ASP è sollevata da ogni responsabilità e rischio derivante dal contratto in questione.

Ai sensi dell'art. 28 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale al quale integralmente si rimanda, il *Fornitore* ha presentato copia del contratto di assicurazione stipulato con la società assicuratrice [REDACTED] polizza numero [REDACTED] -scadenza

, massimali                      e della quietanza comprovante il pagamento del premio relativo all'intero periodo o frazione di esso (con riserva di produrre copia della quietanza delle frazioni successive) pena la decadenza dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il *Fornitore* è tenuto a mantenere inalterata la qualità del servizio per tutta la durata del contratto, eventuale rinnovo compreso. Dovrà altresì impegnarsi, durante il corso della fornitura, a sottoporre all'attenzione dell'ASP la sopraggiunta disponibilità di evoluzioni di prodotti, i quali potranno essere forniti in sostituzione di quelli aggiudicati, a parità di condizioni economiche, previo consenso dei sanitari interessati ed autorizzazione dall'ASP medesima.

#### **Art. 26 Vicende soggettive dell'esecuzione del contratto**

Per le vicende soggettive del *Fornitore*, quale esecutore del contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'art. 106 del Codice.

In caso di cessioni di azienda o di ramo d'azienda o di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti dell'ASP, il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, deve:

- a. procedere alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- b. documentare il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione previsti dal Codice. Nei 60 giorni successivi, l'ASP può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui D.lgs. n.159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale, decorsi i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti dell'ASP, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

#### **Art. 27 -Risoluzione del contratto**

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a. mancato inizio del servizio con ritardo superiore a 10 giorni
- b. in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- c. interruzione, abbandono o mancata effettuazione della fornitura senza giustificato motivo;
- d. frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- e. per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;



- f. in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento del *Fornitore* ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- g. violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- h. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda Sanitaria;
- i. in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 9 bis della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.
- j. dopo la terza contestazione al *Fornitore* per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente contratto, del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, e della documentazione contrattuale.
- k. In caso di annullamento della delibera di aggiudicazione;
- l. qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In ogni caso, l'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del Codice.

In applicazione dell'art. 15, comma 13, della legge 135/2012, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di negoziare, ovvero recedere dal contratto, qualora le condizioni di aggiudicazione non siano in linea con i prezzi di riferimento nelle more pubblicati dall'ANAC. In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), l'Azienda Sanitaria potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo P.E.C., contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del *Fornitore*, quest'ultimo non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'Azienda Sanitaria.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del *Fornitore*, l'Azienda Sanitaria ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi, in danno del *Fornitore* inadempiente la fornitura o la parte rimanente di questa utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente capitolato speciale. L'affidamento a terzi viene notificato al *Fornitore* inadempiente con lettera a mezzo P.E.C. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. Al *Fornitore* inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti del *Fornitore*. Allo scopo l'Azienda Sanitaria potrà anche rivalersi su eventuali posizioni creditorie del fornitore nei propri confronti. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in

---

danno non esimerà il *Fornitore* dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte del *Fornitore* senza giustificato motivo o giusta causa. L'Azienda Sanitaria si riserva, altresì, la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art. 1373 c.c., di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al *Fornitore* a mezzo P.E.C. almeno 60 giorni consecutivi prima, nei seguenti casi:

- mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione del Servizio o nell'ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale.
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi della vigente normativa.

A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, il *Fornitore* è obbligato a comunicare all'Azienda Sanitaria le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organi di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, il *Fornitore* non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

#### **Art. 28 -Recesso**

L'Azienda Sanitaria ha diritto, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello Nazionale sia Regionale in materia di competenza e modalità di erogazione del servizio oggetto del presente contratto da parte delle Aziende Sanitarie Locali;
- reiterati inadempimenti del *Fornitore*;

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera a mezzo P.E.C. Il *Fornitore* dovrà comunque, se richiesto dall'ASP, proseguire il servizio la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'ASP medesima, provocare danno alla stessa.

In caso di recesso dell'ASP, il *Fornitore* ha diritto al pagamento della fornitura effettuato, purché eseguito correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura

risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il responsabile tecnico del *Fornitore* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'ASP ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applica anche in tale ipotesi di recesso il secondo comma del presente articolo; il *Fornitore* ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Nel caso in cui il *Fornitore* dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'ASP sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fidejussoria versata a titolo di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre Ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull'importo dovute per i servizi già effettuati.

#### **Art. 29- Ricorso a prestazione di terzi**

In ogni caso di inadempimento contrattuale, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di procedere all'acquisto, presso terzi, dei prodotti inseriti nel presente capitolato, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente contratto.

L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato al *Fornitore*.

#### **Art. 30- Piano anticorruzione**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 30/03/2001, n. 165, aggiornato con D.Lgs 25/05/2017, n. 75, il *Fornitore* attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 31 - Foro competente**

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza (Foro esclusivo, con rinuncia espressa ad altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.) con esclusione espressa della competenza arbitrale.

#### **Art. 32 - Trattamento dei dati**

Il *Fornitore* ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. Il *Fornitore* è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'*Azienda Sanitaria* ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Reg. 2016/679/UE, al D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy" e al Documento Programmatico dei dati adottato dall'*Azienda Sanitaria*.

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente contratto.

### **Art. 33 - Osservanza al Codice di Comportamento**

Il *Fornitore* dichiara:

- di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'*Azienda Sanitaria*, emanato ai sensi del D.P.R. 16/04/2013, n. 62;
- di osservare le disposizioni in esso contenute;
- di essere consapevole che, in caso di violazione dei doveri contenuti nello stesso, l'affidamento sarà risolto.

### **Art. 34 – Oneri fiscali e spese contrattuali**

La presente scrittura privata non autenticata, immediatamente impegnativa per le parti, relativa a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Tutte le spese relative alla presente scrittura privata (imposta di bollo ed eventuali diritti di segreteria inclusi), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico del *Fornitore* senza diritto a rivalsa.

### **Art. 35 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto attuativo si rinvia all'articolato normativo previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., alle norme di legge statali e regionali vigenti in materia per quanto applicabili. Ogni riferimento all'*Azienda Sanitaria* nel presente contratto, relativamente alla gestione del contratto e rapporti con il *Fornitore*, si intende riferito al DEC, come in atti individuato. In caso le norme del presente contratto risultino in

contrasto con quelle indicate negli atti di gara, prevalgono queste ultime e comunque quelle ritenute valide dall'Azienda Sanitaria.

La presente scrittura privata costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano, con la sua sottoscrizione, di approvare specificatamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. La presente scrittura privata è redatta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, co.14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sottoscritta dalle parti con firma digitale valida alla data di sottoscrizione e a norma di legge.

***Società Sapio Life S.r.l.***

**Il Procuratore /Legale Rappresentante**

\_\_\_\_\_

***Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.)***

**Il Direttore della U.O.C. Provveditorato-Economato**

**Dr. Gaetano Rinaldi**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_ della Società Sapio Life S.r.l., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole e condizioni di seguito elencate: artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 -27 -28 -29 -30- 31 - 32 -33- 34 -35.

Per approvazione espressa:

***Società Sapio Life S.r.l.***

**Il Procuratore /Legale Rappresentante**

\_\_\_\_\_